



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0005891 P-4.22.25

del 22/06/2018



20157097

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale - COM(2018) 307.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

- **Codice della proposta:** COM(2018) 307 final
- **Codice interistituzionale:** 2018/0154 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Istat

Premessa: finalità e contesto

Le statistiche europee sulla migrazione sono attualmente elaborate in conformità al regolamento (CE) n. 862/2007.

I contenuti e la qualità di tali statistiche soddisfano determinate esigenze ma presentano lacune che stanno diventando sempre più evidenti, in particolare a seguito dei recenti sviluppi della migrazione nell'UE. La mutevolezza delle caratteristiche della migrazione e dei migranti ha portato alla luce la necessità di rendere il sistema statistico europeo più capace di cogliere e misurare tali cambiamenti. Sono in particolare necessari ulteriori dati su nuovi tipi di migrazione e di migranti. Finora le nuove esigenze sono state soddisfatte su base volontaria. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un simile approccio non è sempre sufficiente. Si rende, pertanto, necessaria una revisione del quadro normativo vigente.

L'iniziativa è rivolta a migliorare le statistiche europee sull'asilo e sulla gestione della migrazione fornendo una base giuridica solida per le statistiche che attualmente sono rilevate su base volontaria. La revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 intende, pertanto, migliorare la completezza, la precisione e la tempestività dei dati richiesti. Tale revisione garantirà, in particolare, la fornitura di statistiche in quei settori in cui i portatori di interessi hanno espresso esigenze chiare: l'asilo, il rimpatrio, i reinsediamenti, i permessi di soggiorno e i minori migranti.

La Commissione ha più volte riconosciuto la necessità di migliorare la rilevazione di dati statistici capaci di sostenere con maggiore efficacia le priorità dell'agenda sulla migrazione¹. Di conseguenza, una delle priorità contenute nel programma di lavoro di Eurostat per il 2018 è proprio la risposta a un contesto politico nuovo e più dinamico, con particolare attenzione ai richiedenti asilo e all'applicazione della normativa in materia di migrazione. In tale programma di lavoro si afferma che la legislazione attuale può essere rivista per dare una risposta alle priorità degli utenti, tra cui le esigenze nuove ed emergenti.

In tale contesto, la proposta contribuirà all'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione fornendo ai responsabili delle politiche e delle decisioni dell'UE statistiche più accurate e rafforzando la risposta alle sfide poste dalla migrazione. Al fine di garantire ulteriormente la coerenza con altre politiche

¹ COM(2015) 240 final

dell'UE, la stessa formerà parte integrante del pacchetto "Attuare l'agenda europea sulla migrazione", che prevede un insieme di iniziative legislative proposte dalla Commissione in materia di migrazione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione, con l'indicazione corretta dell'art. 338 (1) del TFUE quale base giuridica della proposta di regolamento.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

L'obiettivo della proposta è la revisione e integrazione del quadro normativo vigente in modo tale da poter rispondere alle nuove esigenze relative a statistiche in materia di asilo e gestione della migrazione. Date le dimensioni dell'iniziativa e l'esigenza di comparabilità, gli Stati membri non potrebbero conseguire in misura sufficiente tale obiettivo operando singolarmente. La proposta risulta, pertanto, conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le esigenze dei portatori di interessi possono essere soddisfatte mediante una revisione limitata del regolamento (Ce) n. 862/2007. Il regolamento proposto rispetta, pertanto, il principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo indispensabile per il perseguimento del suo obiettivo.

B. Valutazione complessiva del progetto

1. Valutazione del progetto

I più recenti sviluppi della crisi migratoria hanno messo in luce che la frequenza e il livello di disaggregazione delle statistiche previsti dal regolamento (CE) n. 862/2007 non sono più sufficienti ai fini del monitoraggio appropriato delle politiche in materia di migrazione, come spiega la comunicazione della Commissione intitolata "Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione"².

Sotto tale profilo, la valutazione della proposta è nel complesso positiva, in quanto i miglioramenti in essa contenuti tengono conto del fatto che la maggior parte delle autorità nazionali trasmette già dati a Eurostat su base volontaria nei settori contemplati dalle modifiche proposte, o ha espresso la disponibilità a farlo. Inoltre, l'approccio di mantenere la struttura esistente includendovi le esigenze attuali e il meccanismo di flessibilità orientato al futuro, dovrebbe consentire di minimizzare gli oneri aggiuntivi per i fornitori di dati mantenendo lo stesso quadro metodologico.

Si osserva, tuttavia, che tali modifiche, operative a partire dall'anno di riferimento 2020, si riferiscono a disaggregazioni aggiuntive, le quali richiederanno oneri amministrativi aggiuntivi e adeguamento dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno oggi utilizzati. Pertanto, sarebbe opportuno valutare se chiedere la proroga del primo anno di riferimento oppure dei termini del 1°

² COM(2018) 250 final, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione.

marzo e del 1° luglio 2020 previsti per l'entrata in vigore del regolamento rispettivamente dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 2 della proposta. Inoltre, al fine di valutarne l'impatto, sarà necessario chiarire in che cosa consista il "tipo di assistenza ricevuta" ai fini del dato disaggregato previsto dall'art. 7, par. 1, lettera b).

Infine, sarebbe opportuno chiarire se gli oneri amministrativi derivanti dai nuovi adempimenti statistici graveranno, in tutto o in parte, sul bilancio dell'UE.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale ed effetti sull'ordinamento nazionale

L'iniziativa si ascrive tra le azioni dell'Ue volte a potenziare lo sviluppo delle politiche in materia di migrazione. In tale contesto, la proposta è conforme all'interesse nazionale in quanto l'Italia è uno degli Stati membri fortemente interessato dal fenomeno della migrazione.

Per quanto riguarda gli effetti sull'ordinamento nazionale, la proposta non ha conseguenze economiche, sociali o ambientali significative e non comporta oneri aggiuntivi per le imprese o per i cittadini.

<p>Tabella di corrispondenza (art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)</p>		
<p>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale Codice della proposta: COM(2018) 307 final Codice inter-istituzionale: 2018/0154 (COD) Amministrazione con competenza prevalente: Istat</p>		
<p>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)</p>	<p>Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)</p>	<p>Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p>
	<p>Costituzione italiana: artt. 2, 3, 10, 11, 13, 16. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, n. 286/98, ampiamente modificato dalla L. 189/2002 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e da successivi provvedimenti normativi (decreto legislativo n. 108/2012 è stata data attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati). D.P.R. 31/08/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico); Articolo 42 della legge 218/1995: Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori. Legge 12/11/2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di</p>	<p>La proposta di regolamento in oggetto è norma di rango primario. Essa si compone di soli 2 articoli: il primo contiene le proposte di modifica all'articolato del reg. (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia migrazione e di protezione internazionale, il secondo relativo all'entrata in vigore e applicazione. Per semplicità di lettura si farà riferimento agli articoli del regolamento base e alle relative modifiche. Da valutare l'opportunità di introdurre, tra i Considerando del Regolamento, il riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati</p>

	<p>immigrazione); D.L. 14/08/2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), in particolare- Art. 4 Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica che prevede il "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica".</p> <p>In esecuzione del Regolamento europeo, l'Istat svolge l'indagine IST- 00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia, inserita nel PSN (Programma statistico nazionale 2017-2019), che viene pubblicato con D.P.R. a cadenza annuale.</p> <p>Tale indagine non prevede, da parte di Istat, la raccolta di dati presso le unità statistiche bensì l'utilizzo di fonti di tipo amministrativo.</p>	
<i>Articolo 1 Oggetto</i>		Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.
<i>Articolo 2 Definizioni</i>		Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.
<i>Articolo 3 Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza</i>		Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.
Articolo 4 Statistiche sulla protezione internazionale		<ul style="list-style-type: none"> • Al par. 1 viene aggiunta la lettera d) riguardante le persone, e loro familiari, che hanno presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta. • L'ultimo comma del par. 1 modificato con la previsione dell'inserimento della disaggregazione anche relativamente ai dati sui minori non accompagnati. Il primo mese di riferimento previsto è gennaio 2020.

		<ul style="list-style-type: none"> • Par. 2 ultimo comma modificato con la previsione dell'inserimento della disaggregazione anche relativamente ai dati sui minori non accompagnati. Il primo periodo di riferimento previsto è il trimestre gennaio-marzo 2020. • Par. 3: viene soppressa la lett. a) relativa al numero di persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati. • Ultimo comma par. 3 modificato con la previsione dell'inserimento della disaggregazione anche relativamente ai dati sui minori non accompagnati. Si prevedono inoltre disaggregazioni per paese di residenza e tipo di decisione sulla richiesta di asilo relativamente ai casi di reinsediamento. Il primo anno di riferimento è il 2020. • Al par. 4 vengono aggiunte le lettere f), g) e h) che fanno riferimento alle richieste di riesame, alle norme su cui si basano e alle relative decisioni adottate • L'ultimo comma del par. 4 prevede che il primo anno di riferimento sia il 2020. <p><u>COMMENTI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), disaggregati anche per minori non accompagnati, risulta avere adeguata base normativa nell'ordinamento europeo e verrà effettuata osservando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
--	--	--

		trattamento dei dati personali (Reg. n. 679/2016).
<i>Articolo 5</i> Statistiche sulla prevenzione dell'ingresso e del soggiorno illegali		Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.
<i>Articolo 6</i> Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi		<ul style="list-style-type: none"> • L'intero par. 1 è sostituito con l'aggiunta della disaggregazione relativa all'età, il sesso e il tipo di status del soggiornante di lungo periodo. • L'ultimo comma del par. 3 prevede che il primo anno di riferimento sia il 2020. <p>COMMENTI:</p> <p>La trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), disaggregati anche in base alle nuove previsioni, risulta avere adeguata base normativa nell'ordinamento europeo e verrà effettuata osservando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. n. 679/2016).</p>
<i>Articolo 7</i> Statistiche sui rimpatri		<ul style="list-style-type: none"> • Il par. 1 lett. b) è sostituito prevedendo le statistiche disaggregate per il tipo di rimpatrio, i tipo di assistenza ricevuta e il paese di destinazione. • Al par. 2 viene modificata la periodicità: da 1 anno a 3 mesi, trasmesse entro 2 mesi dal periodo di riferimento. <p>COMMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), disaggregati anche in base alle nuove previsioni e secondo la nuova periodicità, risulta avere adeguata base normativa nell'ordinamento

		<p>europeo e verrà effettuata osservando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. n. 679/2016).</p>
<p>Articolo 8 Disaggregazioni supplementari</p>		<p>Tale articolo viene soppresso perché ritenuto obsoleto.</p>
<p><i>Articolo 9</i> Fonti di dati e standard di qualità</p>		<p>Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.</p>
<p>Articolo 10 Misure di esecuzione</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Soppressa la lett. d), relativa alle disaggregazioni supplementari, che faceva riferimento all'art. 8 soppresso.
<p><i>Articolo 11</i> Comitato</p>		<p>Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.</p>
<p><i>Articolo 12</i> <i>Relazione</i></p>		<p>Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.</p>
<p><i>Articolo 13</i> Abrogazione</p>		<p>Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.</p>
<p>Articolo 14 <i>Entrata in vigore</i></p>		<p>Tale articolo rimane invariato non essendo interessato dalla proposta di modifica.</p>



Istituto Nazionale di Statistica

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari e,
corte di Giustizia EU

e, p.c. Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale – COM(2018) 307.

Facendo seguito alla nota DPE 0004982 P-4.22.1 del 29/05/2018, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale – COM(2018) 307.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(*Prof. Giorgio Alleva*)

Firmato da Giorgio Alleva